



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DG PQA – Pqa II

A

Comando Carabinieri per la Tutela
Agroalimentare
ccpacdo@carabinieri.it

e p.c. a
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

ICQRF PREF II, PREF III, PREF IV
TERR1
SEDE

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Componenti tavolo tecnico
sull'agricoltura biologica
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di parere interpretativo sul Reg. (UE) 2018/848. Pratica del 'debeccaggio' sistematico nella filiera avicola biologica

Con la presente si fornisce riscontro alla richiesta di chiarimento inoltrata da codesto Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare con nota prot. n. 101/2-1/2026 del 1° aprile 2026 (acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 07/04/2026, prot. n. 0162191).

In via preliminare, si precisa che la nota ministeriale richiamata (prot. 87861 del 24 novembre 2016) forniva un'interpretazione basata sui Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008, oggi abrogati e sostituiti dal Regolamento (UE) 2018/848.

In merito alla pratica della spuntatura del becco (debeccaggio), l'Allegato II, Parte II, punto 1.7.8. del Reg. (UE) 2018/848 stabilisce che, fatti salvi gli sviluppi della legislazione dell'Unione sul benessere animale:

- l'operazione deve essere effettuata entro i primi tre giorni di vita;
- è consentita esclusivamente in via eccezionale e "caso per caso";
- deve essere finalizzata al miglioramento della salute, del benessere o dell'igiene degli animali, ovvero alla sicurezza dei lavoratori;
- l'autorizzazione è subordinata alla notifica motivata dell'operatore all'Autorità competente e all'impiego di personale qualificato.

Il D.M. 20 maggio 2022, n. 229771 (art. 5, comma 9), nel fornire le modalità attuative della norma unionale, dispone che tali pratiche siano subordinate al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità Sanitaria competente per territorio. Tale parere deve essere riferito al singolo allevamento e permanere solo fino al persistere delle condizioni che lo hanno determinato al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori. Le pratiche devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'Organismo di Controllo (OdC) ha l'obbligo di verificare il rispetto di tali procedure e di registrarne l'autorizzazione.

Tutto ciò premesso, in relazione ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:

a) Si conferma integralmente il rigore interpretativo già espresso con la nota Masaf prot. 87861 del 24/11/2016.

b) Lo status di animale "convenzionale" nei primi tre giorni di vita non costituisce una condizione esimente rispetto ai principi di tutela del metodo biologico. Restano ferme le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere animale (ai sensi dell'art. 2, par. 4 del Reg. UE 2018/848).

c) L'avvio al processo di conversione biologica è compatibile con l'impiego di animali che abbiano subito una mutilazione irreversibile (debeccaggio) in fase neonatale solo qualora tale pratica sia stata effettuata a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità Sanitaria competente per territorio, rilasciato specificamente per l'allevamento biologico destinatario dei pulcin, in conformità al citato D.M. 20 maggio 2022.

d) Gli Organismi di Controllo sono tenuti, ai sensi del medesimo Decreto, a verificare il rispetto delle procedure autorizzative e a conservarne traccia documentale. In caso di accertata non conformità (es. ricorso sistematico e non autorizzato alla pratica), gli OdC devono applicare il regime sanzionatorio e le misure correttive previste dal D.M. 18 luglio 2024, n. 323651.

Il Dirigente
Stefania Mastromarino
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

Regione Marche
Servizio Ambiente e Agricoltura
Unità Territoriale di Vigilanza
Via Tiziano, n. 44 – 60 125 Ancona
utv@regione.marche.it

e, p.c. Mipaaf ICQRF
PREF II
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma

Oggetto: Agricoltura Biologica. Allevamento avicoli da ingrasso – Reg. Marche.

Si fa riferimento alle nota n. 0807461 del 20 novembre 2015 nonché alla successiva nota 21199 del 18 marzo 2016 con le quali codesta Regione chiede allo scrivente Ufficio di indicare quale sia l'esatta interpretazione della normativa dell'Unione Europea sul biologico in relazione ai seguenti argomenti:

- 1) Ai fini del calcolo della densità degli animali se la superficie aziendale da prendere in considerazione sia esclusivamente quella condotta secondo i criteri della produzione biologica.
- 2) Ai fini del calcolo delle superfici coperte necessarie per gli avicoli da ingrasso, se il massimo peso vivo per metro quadrato (ossia, nel caso di ricoveri fissi, 21 Kg) non vada mai superato.
- 3) Nel caso di allevamento avicolo, se gli spazi delimitati all'interno di un'unica struttura possano essere considerati quali "capannoni" ai sensi del Reg. 889/08, art 12 par. 3 lett. e).
- 4) Se in un allevamento avicolo biologico è consentita l'introduzione di pulcini debeccati.

A tal proposito si premette che lo scrivente Ufficio può esclusivamente esprimere il proprio parere sulle suddette questioni in quanto l'interpretazione della normativa europea è demandata alla Corte europea di Giustizia.

Punto 1) Per quanto riguarda la densità degli animali in un'azienda biologica bisogna considerare che tale densità deve essere tale da non superare il limite di 170 Kg di azoto/Ha/anno o di superficie agricola utilizzata.

Il par. 3, art 3 del reg. (CE) n. 889/08 prevede che le aziende dedite alla produzione biologica possano stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende che rispettino le norme di produzione biologica.

Tale paragrafo chiarisce anche che il limite dei 170 Kg di azoto/Ha/anno, per le aziende biologiche, deve essere calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nell'accordo di cooperazione

Per quanto detto, considerando la definizione di “unità di produzione” di cui all'art. 2 lett. f) del citato reg. 889/08, si evince che **ai fini del calcolo della densità degli animali, la superficie da considerare sia esclusivamente quella condotta con il metodo biologico intendendo sia la superficie biologica che quella in conversione.**

Punto 2) – In relazione alle superfici coperte per gli avicoli da ingrasso, l'allegato III del Reg. 889/08 indica due parametri da rispettare contemporaneamente:

- 10 animali a metro quadro e
- 21 Kg di peso vivo.

Il secondo parametro fa riferimento al peso massimo possibile per metro quadro.

Si ritiene pertanto che **il valore di 21 Kg non debba mai essere superato durante le fasi di produzione degli avicoli allevati.**

Punto 3) – Per quanto riguarda gli spazi minimi da rispettare nei ricoveri per gli avicoli, bisogna riferirsi all'art.12.3 del Reg. 889/08 ed in particolare alle lettere:

e) che indica il numero massimo di avicoli che ogni ricovero può ospitare;

f) che indica la superficie totale massima dei ricoveri utilizzati per la produzione di avicoli da carne.

Da ciò deriva che **gli spazi delimitati all'interno di un capannone possono ospitare un numero massimo di avicoli pari a quello previsto al punto e), mentre la superficie totale del capannone, per gli avicoli da carne, come stabilito al punto f), non deve superare i 1600 metri quadri.**

Punto 4) – Per quanto attiene alla possibilità di introdurre in allevamento pulcini debeccati, occorre considerare che l'art. 18.1 del Reg (CE) n. 889/08, pur vietando la pratica sistematica di alcune mutilazioni tra cui il debeccaggio, consente all'autorità competente degli Stati membri di autorizzare talune pratiche per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

Il suddetto aspetto viene ripreso dall'art 4.6 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009. Il DM prevede che le pratiche di cui all'art.18.1 possano essere consentite in casi particolari previo autorizzazione di un veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio.

Le citate pratiche devono inoltre essere effettuate secondo le modalità previste dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al DL.gs 26 marzo 2001 n. 146, nonché dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.

La verifica del rispetto di tali procedure è demandato all'organismo di controllo a cui l'allevatore ha assoggettato la propria azienda.

Per quanto detto si ritiene che se l'allevamento rispetta le sopra richiamate condizioni e se tali condizioni sono verificate dall'organismo di controllo competente, **il debeccaggio può essere considerato in linea con la normativa per le produzioni biologiche**

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)